



Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Segreteria Nazionale- Dipartimento Contrattuale

Federazione
Italiana
Sindacale
Assicurazioni
Credito

Gli assegni familiari dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010

Con la circolare n. 81 del 16 giugno 2009, che riportiamo in calce, l'INPS ha pubblicato le tabelle delle fasce di reddito per l'erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, con una rivalutazione in base all'ISTAT del 3,2%.

Riepiloghiamo brevemente le disposizioni normative generali:

L'assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare, così definito dalla legge¹, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed è erogato a richiesta del dipendente.

Il diritto e la misura dell'assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.)².

Il nucleo familiare è composto da:

- il richiedente;
- il coniuge se non separato;
- i figli (legittimi, adottivi, affidati, naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili;
- i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni);
- i nipoti diretti³ a carico, con meno di 18 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali⁴ (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili.

Il reddito da prendere a riferimento è dato dalla somma dei redditi, validi ai fini IRPEF, del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, percepiti

¹ D.L. 69/88 convertito dalla L. 153/88.

² Per il personale separato o divorziato, nonché per il personale non coniugato (famiglie di fatto), il reddito da considerare è solo quello del richiedente riportato nelle tabelle relative ai "NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE".

³ Sono i figli dei figli.

⁴ Sono i figli di fratelli e sorelle.

nel 2008. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,92. Per avere diritto agli assegni occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni, nonché l'assegno del nucleo familiare stesso.

Ogni anno, a partire dal 1° luglio, le fasce di reddito vengono rivalutate.

La richiesta di riconoscimento dell'assegno familiare deve essere presentata, a partire dal mese di luglio di ogni anno, agli uffici paghe della propria Azienda con specifico modulo INPS⁵, con allegato lo stato di famiglia o relativa autocertificazione. Se nell'anno il nucleo familiare varia, cambiano i parametri di riferimento per l'erogazione dell'assegno e occorre segnalare la variazione all'azienda.

Nel caso di personale separato o divorziato, nonché per le famiglie di fatto, occorre richiedere una preventiva autorizzazione direttamente all'INPS con mod. ANF/42, che va poi inviata all'azienda. L'autorizzazione dell'INPS è necessaria per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori (famiglie di fatto), i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.

Analoga autorizzazione preventiva va richiesta nel caso di assegni per figli studenti o apprendisti di età compresa tra 18 e 21 anni.

Per il personale a part time, l'assegno spetta in misura intera se l'orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, gli vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.

La richiesta di pagamento degli assegni per anni arretrati è comunque possibile, nei limiti della prescrizione ordinaria di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

L'assegno viene erogato in busta paga. Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l'apposito quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.

La Segreteria Nazionale - Dipartimento Contrattuale

Roma 12 luglio 2009

Attenzione

Le tabelle previste dalle circolari INPS sono 15; ogni lavoratore deve fare riferimento a quella che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare. Riportiamo per migliore conoscenza la circolare INPS e il Link per le tabelle.

⁵ Il modulo Inps ANF/DIP

Coordinamento Generale Statistico - Attuariale Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

OGGETTO: *Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2009-30 giugno 2010*

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2007 e l'anno 2008 è risultata pari al 3,2%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009 con il predetto indice.

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

*IL Direttore generale
Crecco*

Tabelle di reddito

http://www.inps.it/CircolariZIP/circolare%20numero%2081%20del%2016-06-2009_Allegato%20n%201.xls